

Civile Ord. Sez. 2 Num. 7366 Anno 2026
Presidente: GRASSO GIUSEPPE
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA
Data pubblicazione: 27/03/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4210/2023 R.G. proposto da:

Chiarappa Tiziana, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Pia Mancini;

-ricorrente-

contro

Fantasia Nicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pugliese;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1776/2022 depositata il 13/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal Consigliere Chiara Besso Marcheis.

PREMESSO CHE

Tiziana Chiarappa ha chiamato in giudizio Nicola Fantasia, chiedendo al Tribunale di Bari di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte a un contratto di compravendita di un immobile e l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene; in subordine ha chiesto l'esecuzione in forma specifica del trasferimento della proprietà del bene ai sensi dell'art. 2932 c.c. Si è costituito Fantasia, che ha anzitutto eccepito l'incompetenza del Tribunale, essendo stata apposta nel contratto una clausola di arbitrato irrituale.

Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 1820/2018, ha ritenuto fondata l'eccezione e ha quindi dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale.

La sentenza è stata appellata da Chiarappa, che contestava la declaratoria di incompetenza sostenendo che, trattandosi di arbitrato irrituale, la sentenza era impugnabile con l'appello. L'appellante sottolineava come la domanda principale avesse ad oggetto l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita che costituiva l'antecedente logico-giuridico di ogni altro accertamento, compresa la stessa validità ed efficacia della clausola compromissoria.

Con la sentenza n. 1776/2022 la Corte d'appello di Bari ha dichiarato l'inammissibilità del gravame.

La Corte d'appello ha osservato come preliminare fosse la verifica dell'appellabilità della sentenza. Al riguardo ha sottolineato che, a seguito della riforma del 2006, costituendo l'arbitrato irrituale un istituto atipico derogatorio dell'istituto tipico regolato dalla legge, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il deferimento ad arbitri costituisce espressione della volontà delle parti di fare riferimento all'istituto tipico dell'arbitrato, conclusione che trova conferma, nel caso in esame, nel tenore letterale complessivo della clausola in cui si parla di decisione e si fa riferimento "all'esperito lodo arbitrale", indici inequivocabili della natura rituale

dell'arbitrato. Così qualificato l'arbitrato, l'appello – ha concluso la Corte territoriale – andava dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 42 c.p.c.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione Tiziana Chiarappa.

Resiste con controricorso Nicola Fantasia.

Memoria è stata depositata dal controricorrente e dalla ricorrente.

CONSIDERATO CHE

Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1) Il primo motivo denuncia "violazione dell'art. 339 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 42 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.": il Tribunale di Bari ha affermato che Fantasia aveva eccepito l'incompetenza del Tribunale in forza della clausola di arbitrato irrituale e tale eccezione è stata ritenuta fondata dal medesimo Tribunale, che ha quindi espressamente qualificato come irrituale l'arbitrato oggetto della clausola compromissoria; l'unico mezzo di impugnazione esperibile era quindi l'appello e non il regolamento di competenza in base al principio dell'apparenza.

Il motivo è infondato. È vero che l'eccezione proposta da Fantasia è stata di esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, ma il Tribunale, nell'accogliere l'eccezione, non ha affatto qualificato come irrituale l'arbitrato, bensì ha sempre fatto chiaramente riferimento alla competenza arbitrale e ha concluso "per la declinatoria della competenza del Tribunale adito a favore degli arbitri". Trattandosi di declinatoria di competenza l'unico rimedio esperibile, anche sulla base del principio dell'apparenza, era il regolamento di competenza e non l'appello.

2) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi.

a) Il secondo motivo contesta "violazione degli artt. 112, 324 e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.": la Corte d'appello è giunta alla dichiarazione di inammissibilità del gravame dopo avere offerto la propria qualificazione di arbitrato rituale, diversa da quella stabilita dal giudice di primo grado e in mancanza di eccezione o motivo di impugnazione di

alcuna delle parti circa la qualificazione giuridica della clausola compromissoria.

b) Il terzo motivo lamenta “violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., degli artt. 111 e 24 Cost., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.”: la Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità del gravame preliminarmente qualificando l'arbitrato come rituale senza che fosse stato precedentemente attivato il contraddittorio su tale questione, interpretativa della volontà delle parti e quindi di fatto.

I motivi sono infondati. La ricorrente parte infatti dalla premessa erronea, come si è visto in relazione al primo motivo, secondo cui il Tribunale avrebbe qualificato la clausola quale arbitrato irrituale. La Corte d'appello non ha quindi violato il principio della domanda e della necessaria sottoposizione del rilievo d'ufficio di questioni al contraddittorio delle parti, ma ha semplicemente condiviso la declaratoria di ritualità della clausola implicitamente operata dal primo giudice.

3) Il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi.

a) Il quarto motivo, proposto in subordine rispetto ai precedenti, fa valere “violazione dell'art. 1362, comma 1 e 2, nonché dell'art. 1363 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.”: si rileva come il comportamento delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto e anche processuale, imponesse alla Corte d'appello di interpretare la clausola compromissoria quale clausola di arbitrato irrituale; controparte aveva eccepito l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda quale effetto di arbitrato irrituale e in grado d'appello, ove la ricorrente argomentava circa la pacifica natura irrituale dell'arbitrato, nulla ha mai obiettato su tale punto; la Corte d'appello ha anche violato la regola di cui all'art. 1363 c.c. non avendo interpretato l'art. 12 del contratto alla luce di quanto stabilito dal successivo art. 13 del contratto.

b) Il quinto motivo è articolato in tre sotto motivi che denunciano: b1) “violazione dell'art. 132, n. 4, e 111, comma 6, Cost., in relazione all'art.

360, n. 4, c.p.c.” per mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; b2) sotto altro aspetto “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.”; b3) sotto ulteriore aspetto, “violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”. La Corte d’appello ha poi affermato che la scrittura privata ha la forma e il contenuto di un preliminare di vendita; tale affermazione circa il contenuto di contratto preliminare della scrittura è stata resa prima della motivazione circa l’inammissibilità dell’appello e non è nemmeno funzionale alla successiva motivazione e pronuncia pregiudiziale circa l’inammissibilità dell’appello. Con tale statuizione la Corte d’appello ha anche rigettato nel merito la domanda principale proposta dall’attrice circa la natura del contratto quale immediatamente traslativo. È quindi opportuna la proposizione del motivo, volta a evitare che controparte, nel futuro auspicato giudizio di rinvio, possa invocare il giudicato su tale punto. La pronuncia della Corte d’appello sul punto è viziata da mancanza di motivazione, mancato esame dei fatti storici rilevanti dedotti dalla ricorrente e, in ogni caso, la soluzione contrasta con le norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.

I motivi, nelle loro varie articolazioni, sono inammissibili in quanto censurano considerazioni della Corte d’appello che la medesima ha espresso in via incidentale, senza che abbiano alcun rilievo rispetto alla decisione di inammissibilità dell’appello, appunto basata sulla necessaria impugnazione con il regolamento di competenza della declaratoria di incompetenza posta in essere dal giudice di primo grado.

Il ricorso va pertanto rigettato nel suo complesso.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 25 febbraio 2026.

Il Presidente
Giuseppe Grasso

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIUSEPPE GRASSO - Presidente -

Dott. DAVIDE DE GIORGIO - Consigliere -

Dott. LUCA VARRONE - Rel. Consigliere -

Dott. CESARE TRAPUZZANO - Consigliere -

Dott. REMO CAPONI - Consigliere -

CORREZIONE
ERRORE
MATERIALE

Ud. 08/07/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE

Su istanza iscritta d'ufficio al n. 8561/2026 R.G. a:

per la correzione di errore materiale dell'ordinanza n. racc. gen. 7366/2026 pubblicata il 27/03/2026 della seconda sezione civile della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE resa nel giudizio r.g. n. 4210/2023 su ricorso proposto da:

CHIARAPPA TIZIANA, rappresentata e difesa dall'avv. ANGELA PIA MANCINI;

- ricorrente -

contro

FANTASIA NICOLA, rappresentato e difeso dall'avv. MICHELE PUGLIESE;

- controricorrente -

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'08/07/2026 dal Consigliere LUCA VARRONE.

RILEVATO CHE

Con l'istanza sopra indicata la difesa della parte controricorrente Nicola Fantasia per il tramite del suo difensore ricorre al Presidente di questa Sezione chiedendo «di voler disporre la correzione materiale dell'ordinanza n. racc. gen. 7366/2026 pubblicata il 27/03/2026 della seconda sezione civile aggiungendo al P.Q.M. la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dell'avv.to Michele Pugliese;

RITENUTO CHE

Dalla lettura degli atti risulta che l'avv.to Pugliese aveva chiesto, nel controricorso e nella memoria, la distrazione in suo favore, ex art. 93 cod. proc. civ., delle spese legali, dichiarandosi antistatario;

come già più volte rimarcato da questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore anticipatorio di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei

confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);

l'istanza, quindi, va accolta, disponendo che l'ordinanza di questa Corte n. racc. gen. 7366/2026 pubblicata il 27/03/2026 resa nel giudizio r.g. n. 4210/2023 sia corretta mediante l'aggiunta nel P.Q.M. dopo le parole *«condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge»* delle parole *con distrazione in favore dell'avv. Michele Pugliese quale procuratore antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.»*;

per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento;

in proposito deve richiamarsi la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte con la quale si è affermato il seguente principio di diritto: Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento correggendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica (Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744 - 01).

P. Q. M.

La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza della seconda sezione di questa Corte n. racc. gen. 7366/2026

pubblicata il 27/03/2026 resa nel giudizio r.g. n. 4210/2023 sia corretto mediante l'aggiunta delle parole *«con distrazione in favore dell'avv. Michele Pugliese quale procuratore antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.»* dopo le parole *«condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge»*;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell'art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, in data 8 luglio 2026.

Il Presidente

Giuseppe Grasso

